

COMUNE DI SCICLI

**regolamento per la
gestione degli
impianti sportivi comunali**

PREMESSA

“La salvaguardia dello Sport deve essere una preoccupazione per tutti” (dalla Carta Internazionale dell’Educazione Fisica e dello Sport dell’UNESCO).

L’Ente di Scicli condivide tale dichiarazione riconoscendo, tra l’altro, la forza di penetrazione nei più diversi strati sociali della pratica sportiva, la sua capacità di aggregazione spontanea di interessi diffusi, sia sotto forma di volontariato che di attività imprenditoriale e occasione di lavoro per i giovani; tali connotati costituiscono elementi di crescita della civile convivenza e dello spirito di solidarietà e, come tali vengono salvaguardati e promossi in funzione di una migliore qualità della vita.

Il Comune di Scicli **“riconosce il valore educativo, sociale e di salvaguardia del benessere psico-fisico dei cittadini, della pratica sportiva e del tempo libero. Promuove, anche in concorso con altre istituzioni, le iniziative necessarie a favorire lo sviluppo dello sport e della pratica sportiva in forma associativa del tempo libero”** (art.5 - comma 8° - dello STATUTO COMUNALE) nella parte in cui il Comune di Scicli fissa gli obiettivi fondamentali a base della propria azione politico amministrativa.

ART. 1 **FINALITA’**

L’Ente si propone di promuovere la diffusione dell’educazione sportiva, ricreativa e culturale, di tutte le classi sociali e di tutte le età, garantendone l’accessibilità e soddisfacendo gli interessi generali dei cittadini.

Si propone inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-ricreative ed amatoriali, che l’Ente intende tutelare, in conformità al dettato dello Statuto Comunale, e secondo quanto previsto dalla L.R. 16.05.78 n. 8 per favorire e potenziare le attività sportive e ricreative, competenze tutte assegnate ai Comuni con L.R. n. 1 del 20.01.79 che all’art. 11 prevede << la promozione di attività sportive e ricreative >>.

Ai fini di cui sopra l’Ente riconosce come portatori di interessi immediati il CONI, le Federazioni sportive, *gli Enti di propaganda Sportiva riconosciuti dal CONI ai sensi dell’art. 321 del D.P.R. 2 Agosto 1974, n. 530, gli Enti di Promozione Sociale riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*, le Associazioni riconosciute, le Società ed Associazioni sportive, gli Istituti Religiosi e le Parrocchie; riconosce le funzioni delle Istituzioni scolastiche; il ruolo propulsivo del mondo associazionistico.

Il coordinamento dei soggetti predetti è condizione necessaria per ottimizzare le risorse esistenti ed individuare le esigenze emergenti tenendo conto del fatto che i servizi sportivi erogati dall’Amministrazione si sostanziano:

- nel coordinamento dell’attività di società, associazioni e federazioni sportive;
- nella determinazione delle modalità di utilizzo delle strutture destinate alla pratica sportiva e nello stabilire le relative tariffe d’uso;
- nell’individuare appropriate modalità di gestione degli impianti d’uso sportivo;
- nel monitoraggio delle necessità emergenti dall’evoluzione della domanda dei servizi sportivi.

Il presente regolamento intende fornire un quadro di riferimento ai soggetti succitati, individuando i momenti di consultazione e di verifica; intende inoltre esplicitare e coordinare le funzioni specifiche del Servizio Sport e Tempo Libero con le altre strutture comunali che concorrono all’attuazione delle politiche dello sport.

TITOLO I[^]

CLASSIFICAZIONE

Art. 2

GLI IMPIANTI D'USO SPORTIVO

Del patrimonio indisponibile dell'Ente fanno parte le seguenti strutture che rivestono importanza prevalente per l'uso sportivo:

1. **Strutture d'uso comune:** realizzate per consentire a tutti la pratica dell'attività fisica e ludico-ricreativa.
2. **Palestre scolastiche:** rese disponibili a termini della legge 517/77, la cui disciplina d'uso è stabilita dalle convenzioni stipulate tra Comune e Scuole sulla base del Regolamento Scolastico Provinciale e delle eventuali Convenzioni –Tipo (vedi all. 1).
3. **Impianti sportivi:** In base alle funzioni assolte, all'ampiezza dell'utenza servita, alla destinazione d'uso, questi sono suddivisi in:
 - I. **Strutture per le attività di base e ricreative:** destinate prevalentemente ad ospitare attività sportive e ludico /sportive promozionali o preparatorie alle discipline specifiche ed attività agonistiche minori;
 - II. **Strutture per gli sport agonistici:** destinati a soddisfare principalmente le attività agonistiche e la pratica delle discipline sportive secondo regole stabilite dalle istituzioni sportive.

La predetta suddivisione individua separate funzioni ed i rispettivi ambiti di competenza gestionale e forma il quadro di riferimento generale della classificazione.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi di interesse comunale sono classificati tenendo conto delle dimensioni delle caratteristiche strutturali, tipologiche e tecniche del bacino d'utenza, della presenza nel territorio di impianti analoghi, nonchè dell'esistenza di particolari convenzioni che ne vincolino la destinazione. Sotto tali aspetti la classificazione distingue:

1) GRANDI IMPIANTI

Stadio, palazzo dello sport e complessi polisportivi aventi capacità ricettive superiori alle 2.000 (duemila) persone se scoperti, alle 500 (cinquecento) se coperti;

2) MEDI IMPIANTI

Campi ed aree di gioco, palestre e complessi polisportivi aventi capacità inferiore alla precedente e superiore alla seguente;

3) PICCOLI IMPIANTI

Campi ed aree di gioco, palestre ed altri impianti coperti aventi capienza inferiore alle 100 persone;

4) IMPIANTI SPECIALI

Le strutture destinate a tutte le discipline sportive per le quali l'affidamento totale non può costituire contraddizione con gli interessi generali dell'utenza.

I predetti impianti sono classificati separatamente anche se inclusi in complessi polisportivi. Nella classificazione di campi ed aree di gioco scoperti, si tiene conto inoltre della presenza /assenza di luce artificiale.

Sotto l'aspetto dell'esistenza di convenzioni, la classificazione terrà conto delle modalità di gestione; allo scopo saranno distinti gli impianti condotti in:

1) GESTIONE DIRETTA

Quando sono condotti in economia da personale comunale;

2) CONDUZIONE CONVENZIONATA

Quando, di proprietà comunale, siano condotti da uno o più concessionari in base ad apposita convenzione;

3) USO ESCLUSIVO

Quando, di proprietà comunale, siano concessi anche sotto il profilo della programmazione delle attività;

4) ALTRE MODALITA' DI CONDUZIONE

Rientrano in tale categoria gli impianti sportivi non di proprietà comunale che l'Amministrazione può rendere disponibili all'uso pubblico nel rispetto degli obblighi assunti verso il proprietario.

Art. 4

MODIFICHE DELLA CLASSIFICAZIONE

La classificazione può essere modificata:

- 1) con determinazione dirigenziale, per l'inserimento di nuovi impianti;
- 2) per revisione, con deliberazione della Giunta Comunale su parere della Consulta dello Sport; nella fattispecie: di sopravvenuta indisponibilità di uno o più impianti, di modifica delle esigenze sportive, di rilevanti variazioni della conduzione. La temporanea indisponibilità di uno o più impianti non comporta revisione e può essere dichiarata dal dirigente del Servizio Sport con determinazione motivata. Sono fatti salvi provvedimenti dichiarati d'urgenza per motivi di incolumità, igiene e sicurezza delle Autorità competenti.

TITOLO II[^] TARIFFE

Art. 5

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE TARIFFE

L'uso degli impianti sportivi in gestione diretta, convenzionata e disponibili, comporta la corresponsione di apposite tariffe d'uso stabilite dalla Giunta Comunale sulla base dei costi di gestione, della destinazione d'uso e delle caratteristiche strutturali e tecniche dell'impianto. Le tariffe degli impianti sportivi di interesse comunale possono essere aggiornate: di anno in anno con atto deliberativo della Giunta Municipale per compensazione di maggiori costi di gestione; con determinazione dirigenziale per adeguamento ai valori ISTAT. Le tariffe modificate entreranno in vigore con il calendario sportivo successivo alla loro adozione. Sono fatti salvi i provvedimenti di urgenza.

Ai fini della formazione del tariffario si adottano le seguenti distinzioni:

1 CAMPIONATI

Sono tali le attività competitive che rientrano nei programmi sportivi del C.O.N.I. e delle Federazioni da quest'ultimo riconosciute, prevedendo un utilizzo degli impianti a tempo generalmente preordinato sulla base di apposito calendario;

2 INIZIATIVE SPORTIVE

Sono tali gli allenamenti, i corsi, i tornei ed i trofei e simili iniziative che non rientrano nei predetti programmi e tutte le iniziative che fanno riferimento al mantenimento/miglioramento delle capacità motorie e/o psicomotorie, che comunque fanno riferimento alle Federazioni del C.O.N.I. o agli Enti di promozione;

3 MANIFESTAZIONI

che a loro volta si suddividono in:

☉ **SPORTIVE**: le gare, i tornei, gli stage, le manifestazioni promozionali, le dimostrazioni, i saggi e le altre attività anche a carattere spettacolare da chiunque promosse che comportano un utilizzo diverso da quello previsto per i campionati e le iniziative sportive.

☞ **DIVERSE**: le iniziative finalizzate al mantenimento e sviluppo di capacità motorie e psicomotorie, gli spettacoli musicali, teatrali, e le attività culturali in genere purché compatibili con la struttura.

Le tariffe per campionati e manifestazioni non potranno prevedere importi inferiori a quelli previsti per le iniziative sportive.

Le tariffe relative alle voci A) e B), non comprendono l'onere di pulizia, preparazione e ripristino, che è sempre e comunque a carico del concessionario, salvo il pagamento della spesa relativa ove tale possibilità sia prevista dal tariffario.

E' fatta salva la possibilità di concessione gratuita, previa adozione di specifico atto motivato della Giunta Comunale, ove siano previsti anche gli eventuali oneri da parte delle Associazioni richiedenti.

Art. 6

CORRESPONSIONE DELLE TARIFFE ED ABBONAMENTI

Le tariffe, cui sono soggetti i concessionari di fasce d'uso, verranno corrisposte in ratei forfettari, computati sulla base del monte ore concesso, versati con cadenza trimestrale anticipata.

E' ammessa la corresponsione totale posticipata, previa costituzione di apposita cauzione (o polizza assicurativa fidejussoria...) il cui ammontare è stabilito dallo tariffario vigente così come definito al precedente art. 5.

Copia dei versamenti andrà prodotta al Servizio Sport unitamente all'istanza di utilizzo.

La corresponsione delle tariffe non è dovuta per le ore non utilizzate, purché il mancato utilizzo, causato da fatto episodico non imputabile alla società, sia comunicato per iscritto con anticipo di 7 giorni. Ogni diverso caso è determinato dal tariffario vigente.

La corresponsione delle tariffe non è dovuta per le attività sospese per causa di forza maggiore.

Negli impianti sportivi comunali attrezzati per discipline sportive a carattere individuale, le tariffe orarie possono essere sostituite da abbonamenti, a carattere individuale o collettivo, il cui corrispettivo dovrà essere versato anticipatamente.

I versamenti possono essere effettuati a mezzo di:

- **Conto corrente postale n. 11092970** intestato al “**Comune di Scicli- Servizio Tesoreria** “ con la seguente causale : tariffa d'uso di impianto sportivo comunale anno 200__ (presso il servizio Sport possono essere ritirati i bollettini prestampati);
- **bonifico bancario** a favore del Comune di Scicli;
- **assegno circolare** non trasferibile intestato al Comune di Scicli;
- **vaglia postale** intestato al Comune di Scicli.

N.B. - Per tutte le forme di pagamento, diverse dall'emissione dell'ordine di incasso, è obbligatoria una esauriente descrizione della causale del versamento.

Art. 7

CORRESPONSIONE DELLA PERCENTUALE SUGLI INCASSI

Eccezionalmente, per particolari manifestazioni e/o attività che prevedono l'ingresso di pubblico a pagamento, le tariffe d'uso - con esclusione di quelle previste all'articolo seguente - possono essere sostituite dalla corresponsione di una percentuale sugli incassi non inferiore all'10% al netto di oneri S.I.A.E.. Nel caso di manifestazioni patrocinate dall'Ente tale percentuale si riduce al 6% degli incassi.

Art. 8

CORRESPONSIONE DELLE TARIFFE PER IMPIANTI A CONDUZIONE CONVENZIONATA

La corresponsione della tariffa, eventualmente dovuta dal concessionario per la conduzione di uno o più impianti, è disciplinata con convenzione, ferme restando le modalità di pagamento di cui all'art. 6.

Art. 9

ALTRI IMPIANTI

Il versamento delle tariffe d'uso relative agli impianti sportivi in uso esclusivo o di proprietà non comunale di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 3 è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 nel caso siano previste dal tariffario vigente, diversamente valgono i corrispettivi stabiliti dal gestore o dalla convenzione in essere. Il concessionario dell'impianto è soggetto al canone, se dovuto, e a quanto altro previsto dal vigente provvedimento di concessione.

Art. 10

CAUZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE COMUNALE PER CAMPIONATI ED INIZIATIVE SPORTIVE

E' condizione inderogabile per l'uso di impianti sportivi, il versamento di un adeguato deposito cauzionale, costituito anche a mezzo fideiussione bancaria o polizza fideiussoria di Compagnia di Assicurazione, iscritta all'albo nazionale (ANIA), a copertura di eventuali danni arrecati all'impianto o per mancato utilizzo di impianto concesso e successivamente disdetto (in difformità a quanto previsto all'art. 6).

I concessionari dovranno far pervenire, al Servizio Sport, la copia della Polizza sottoscritta e perfezionata, all'atto del ritiro dell'assegnazione formale.

L'ammontare dei depositi cauzionali, fideiussori e polizze sono stabiliti nel provvedimento di approvazione delle tariffe o nelle convenzioni vigenti.

Per qualsiasi danno arrecato alle strutture ed alle attrezzature degli impianti durante l'attività concessa, l'onere relativo al ripristino od alla sostituzione a regola d'arte dell'oggetto danneggiato, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla verifica del danno, è a carico del concessionario. Nella polizza fideiussoria deve essere esplicitata la piena ed immediata disponibilità della somma per:

- ripristino eseguito in forma diretta da parte dell'Ente ove non si sia provveduto in termini da parte del concessionario;
- eventuale incameramento delle somme nel caso di ritardato versamento delle tariffe.

Qualora il Concessionario utilizzi l'impianto sportivo per attività continuativa e per colpa inequivocabilmente attribuibile allo stesso, siano stati causati danni all'impianto, la cauzione e/o polizza fideiussoria dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dal provvedimento dell'Amministrazione, pena la decadenza della concessione.

Art. 11

CAUZIONI PER MANIFESTAZIONI

La cauzione per la concessione di impianti sportivi per manifestazioni comportanti variazione dell'autorizzazione di pubblico spettacolo, di cui l'impianto è dotato, o rilevante impegno della struttura, è disciplinato come segue:

1. il concessionario dovrà contrarre assicurazione presso una Compagnia di Assicurazione, iscritta all'albo nazionale (ANIA), contro i danni causati alle strutture e per R.C., per il massimale, stabilito nell'atto di concessione, che sarà determinato tenendo conto del valore dell'impianto. Il valore del massimale, qualora se ne verifichi la necessità, sarà fissato dal competente Ufficio Tecnico entro 15 giorni dalla richiesta del Servizio Sport.
2. La polizza dovrà prevedere che gli utenti dell'impianto siano considerati terzi tra loro.

3. Il concessionario dovrà inoltre rilasciare un atto scritto con il quale dichiara ed attesta, la propria consapevolezza che, nel caso in cui i danni fossero risarciti parzialmente o non lo fossero, per negligenza del concessionario, sarà a suo carico l'onere del risarcimento e la responsabilità per le persone delle quali deve rispondere a norma di legge. E' onere del concessionario l'ottenimento delle autorizzazioni, licenze ed ogni altro atto amministrativo atto a consentire l'uso dell'impianto a termine di legge.

TITOLO III[^] ***DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI***

Art. 12

PRINCIPI GENERALI

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità comunale.

L'ottimale utilizzo degli impianti sportivi, delle strutture d'uso comune e delle palestre scolastiche, rileva i fini della politica sportiva perseguita dall'Ente.

Una corretta programmazione delle concessioni è elemento di efficacia del servizio pubblico relativo.

Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in uso per l'effettuazione di attività sportive e manifestazioni.

Ai fini della concessione, le attività considerate possono avere carattere:

- continuativo, quando estese senza interruzioni a periodi non inferiori al mese;
- temporaneo, negli altri casi.

Le concessioni, temporanee e/o continuative, per periodi non superiori all'anno sportivo (comportanti il solo uso dell'impianto assegnato, delle sue pertinenze e delle sue attrezzature, che per un singolo concessionario non potrà mai essere corrispondente alla totalità dell'utilizzo possibile), sono di competenza del Dirigente del Servizio Sport.

Art. 13

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER USO SPORTIVO CONTINUATIVO

Quantı intendono ottenere in concessione l'uso di uno o piú impianti sportivi per campionati ed iniziative sportive sono tenuti a presentare ogni anno, entro il 30 Giugno, domanda scritta al Servizio Sport. La domanda, redatta in carta semplice, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

›per società sportive e/o associazioni iscritte all'Albo Comunale;

1. dati anagrafici, recapito e funzione rappresentativa del richiedente;
2. motivi per cui si richiede l'uso del o degli impianti;
3. dati e orario di utilizzo preventivato;
4. partecipanti previsti;
5. periodo necessario per l'installazione e rimozione di eventuali strutture di supporto;
6. importo di eventuale biglietto di ingresso al pubblico, se previsto;
7. autodichiarazione conforme all'allegato "A";
8. altre notizie utili sulla natura dell'iniziativa promossa;
9. in caso di attività disciplinata dalle norme che regolamentano l'attività di pubblico spettacolo, l'indicazione del Responsabile della Attività;

➤2) **Per società e/o associazioni non iscritte all'Albo Comunale** la suddetta dichiarazione andrà integrata con la presentazione di :

- 10. copia dell'atto costitutivo;
- 11. copia dello statuto sociale;

➤3) **Per singoli richiedenti** a nome di gruppi spontanei, la documentazione di cui al punto 1. precedente, è sostituita come segue:

- dati anagrafici, recapito del richiedente e codice fiscale;
- elenco e dati anagrafici di almeno cinque partecipanti all'iniziativa con delega sottoscritta al richiedente per la rappresentanza;
- dichiarazione d'obbligo alla stipula di idonea copertura assicurativa per l'attività dei partecipanti (polizza infortuni) dalle conseguenze che possono derivare dalla pratica sportiva;

Per impianti che prevedono l'esercizio di discipline sportive non di squadra (o individuale quali atletica, tennis ecc.) è ammessa anche la richiesta di abbonamento individuale secondo quanto previsto dall'art. 6.

Nella fattispecie di abbonamento individuale, il concessionario è tenuto a presentare certificazione di idoneità fisica all'attività e dichiarazione liberatoria.

Richieste non conformi non saranno prese in considerazione.

E' ammesso il riferimento a documentazioni allegate in precedenti richieste, purché espressamente indicate ed in caso di documentazione scaduta valgono le norme di autocertificazione.

TITOLO IV[^] ***CRITERI DI CONCESSIONE***

Art. 14

CRITERI PER L'ESAME DELLE DOMANDE PER USO CONTINUATIVO

I criteri adottati nell'assegnazione degli impianti sportivi, devono uniformarsi ai seguenti indirizzi:

- A) *le attività federali avranno la precedenza sulle attività amatoriali e saranno considerate in ordine all'importanza della disciplina, alla serie ed alla estensione territoriale dei Campionati;*
- B) *nei limiti di cui sopra dovrà essere garantito l'associazionismo giovanile e promozionale; le attività per disabili e terza età; le manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale.*

Per i campionati la scelta dei campi di gara e delle aree di gioco verrà determinata privilegiando un criterio di finalizzazione degli impianti *più* tecnicamente qualificati alle attività di più alto livello.

Per i campi soggetti a rapido degrado, in presenza d'uso intenso, deve prevalere un criterio che tenga conto anche della salvaguardia *del terreno di gioco ed in tal senso potranno essere assunti accordi di programmazione tra il Servizio Sport, i quartieri e le Federazioni. Tali accordi dovranno tener presente gli interessi delle società convenzionate con obbligo di conduzione.*

Simile accordo può essere stabilito per le palestre polivalenti più usate, anche se scolastiche, al fine di conciliare gli utilizzi *definiti dai quartieri* con l'utilizzo prioritario delle società di più alto livello agonistico.

Al fine di determinare la graduatoria dei richiedenti, vengono stabilite le priorità qui di seguito elencate.

Nell'ordine saranno privilegiate:

1. richieste prodotte da Associazioni, Società, Gruppi Sportivi affiliati a Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. ed operanti nel territorio, aventi attività di campionato federale e/o lega professionistica;
2. richieste prodotte da Associazioni, Società, Gruppi Sportivi aventi attività di campionati organizzati da Enti di promozione riconosciuti;
3. richieste prodotte da Associazioni, Società, Gruppi Sportivi affiliati a Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. ed operanti nel territorio, con attività federale non identificata in regolari campionati e richieste prodotte da Associazioni, Società, Gruppi Sportivi senza fine di lucro, *iscritte all'Albo previsto dallo Statuto Comunale*;
4. *realità associative non iscritte all'Albo di cui al punto precedente*;
5. *gruppi di privati e singoli richiedenti*.

Fermo restando l'ordine di priorità più sopra stabilito, a parità di valutazione si terrà conto:

- dell'importanza sportiva dell'attività, campionato e manifestazione;
- del numero dei partecipanti previsti;
- dell'ordine di presentazione della richiesta.

Secondo gli indirizzi di cui sopra la Giunta, sentita la Consulta per lo Sport, può predisporre appositi punteggi per specialità sportiva.

Sono fatte salve le specifiche disposizioni previste da convenzioni e dagli obblighi assunti verso terzi proprietari.

Art. 15

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Le richieste pervenute nei termini saranno suddivise in gruppi per impianto sportivo e per discipline.

L'istruttoria delle domande validamente prodotte, è così determinata:

A. domande per uso continuativo non inferiore all'intera stagione sportiva o anno sportivo;

B. domande per uso continuativo per periodi diversi pari o superiori al mese e/o ricorrenti con utilizzi complessivi comunque superiori al mese;

C. domande per uso giornaliero o a richiesta individuale.

L'esame delle richieste avrà luogo a partire dal gruppo A. sino all'eventuale esaurimento della disponibilità. E' ammessa la presentazione scritta di rinuncia, variazione e/o riduzione della richiesta presentata nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 31 luglio. E' data comunque facoltà al servizio addetto all'esame delle domande, di chiedere riduzioni del periodo e/o orario proposto dai richiedenti, al fine di garantire il più largo utilizzo degli impianti. Entro il 1 agosto si darà luogo ad assegnazione provvisoria, che sarà ratificata entro il 30 settembre, salvo modifiche conseguenti alla programmazione degli impianti. L'assegnazione nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo potrà, insidacabilmente, essere diversa dalla richiesta prodotta.

Art. 16

ATTIVITA' TEMPORANEE

Le richieste per iniziative sportive temporanee, saranno presentate successivamente al 15 agosto e verranno esaminate con le modalità dell'art. 15 sulla base di eventuali disponibilità residue e/o rinunce.

Le richieste per manifestazioni, aventi data di effettuazione predeterminata, non potranno essere prese in esame ove la domanda non sia prodotta con anticipo di almeno trenta (30) giorni rispetto alla data di effettuazione.

Nel termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, verrà data comunicazione dell'accoglimento o meno della domanda.

La concessione può essere rifiutata d'ufficio qualora l'impianto concesso risulti più volte disdetto, o comunque, utilizzato con modalità sistematicamente inferiori da quanto richiesto richiesto.

Art. 17

RICHIESTE DI CONCESSIONE PER USO ESCLUSIVO E CON OBBLIGO DI CONDUZIONE

Le richieste di concessione con obbligo di conduzione o d'uso esclusivo potranno essere presentate al servizio Sport alla scadenza delle convenzioni in essere o nel caso di revoca e/o decadenza delle predette. Le richieste andranno accompagnate dalla produzione di documentazione attestante la capacità economica e professionale del richiedente, del responsabile della sicurezza e ove necessario, degli operatori e "service" previsti. Dovrà inoltre essere accompagnata da relazione di previsione degli obiettivi economici preventivati. Nel caso di più richieste avanzate da soggetti con pari requisiti, varrà il criterio della maggior convenienza economica.

Nel caso di più richieste concorrenti, a parità di offerta, sarà data priorità, nella scelta del contraente, agli operatori che già svolgono attività nella disciplina sportiva e/o discipline sportive corrispondenti alle destinazioni d'uso dell'impianto, privilegiando fra questi quelli che svolgono attività da un maggiore numero di anni.

TITOLO V[^]

ORGANISMI DI PROGRAMMAZIONE E CONSULENZA

Art. 18

COMITATO TECNICO

Per garantire una migliore programmazione degli interventi manutentivi negli impianti sportivi destinati agli sport di più larga diffusione, e gestiti con assegnazione d'uso riservata al Servizio Sport, viene istituito un comitato tecnico con il compito di verificare periodicamente lo stato d'uso degli impianti sportivi e dei lavori di manutenzione di cui necessitano. L'organismo si riunisce almeno due volte all'anno, a fine Maggio e Settembre.

Del comitato fanno parte:

1. L'Assessore Sport;
2. N.1 componente della Assemblea della Consulta per lo Sport, designato dalla stessa;
3. Capo Settore Area Sport;
4. Capo Settore dell'U.T.C. LL.PP.;
5. Capo Settore dell'U.T.C. Manutenzioni;
6. Il Fiduciario di zona designato dagli Enti di promozione;
7. N° 2 Fiduciari di zona designati dal C.O.N.I. Provinciale.

La convocazione del Comitato ha luogo con comunicazione da diramare almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Funge da segretario del predetto organismo un dipendente del Servizio Sport.

TITOLO VI

ORGANI DI VIGILANZA

Art. 19

PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI

Il personale addetto agli impianti è tenuto:

- 1.) Ad assicurare la piena funzionalità degli impianti e delle strutture in essi contenute, soprattutto in riferimento alle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e negli impianti sportivi L. 494/96, 626/96 e D.M. 18.03.1996;
- 2.) ad ottemperare all'orario ed ai turni di lavoro determinati dal contratto di lavoro e dalle disposizioni ricevute;
- 3.) ad eseguire le istruzioni riguardanti la buona conservazione dei beni patrimoniali cui è addetto, curandone la piccola ed ordinaria manutenzione, vigilando sul corretto utilizzo di edifici, arredi, attrezzature, impianti tecnologici, ecc. ad assicurare agli adempimenti che risultano indispensabili per la migliore utilizzazione dello impianto e per l'ordinato svolgimento delle attività, curando la preparazione dei campi di gara (esclusa segnatura dei campi di calcio), ivi compresi i manti erbosi, e delle rispettive attrezzature;
- 4.) provvedere, anche con l'uso di idonee attrezzature ed apparecchiature, al mantenimento della pulizia e della igiene nei locali adibiti ad aree di gioco, spogliatoi, servizi, locali direzionali ecc...
- 5.) a controllare il rispetto da parte dell'utente delle disposizioni d'uso, segnalando ogni rilievo al centro di responsabilità competente;
- 6.) a segnalare, con rapporto scritto, eventuali danni subiti dall'impianto nel suo utilizzo, possibilmente indicandone il responsabile.

Il personale tecnico e/o amministrativo comunale può accedere agli impianti negli orari di utilizzo e/o di pulizia e di manutenzione, anche se dati in concessione, senza preavviso, previa presentazione del tesserino di riconoscimento. Il personale di custodia e/o il Concessionario hanno l'obbligo di accompagnare i suddetti sino al termine del sopralluogo, nonché di mettere a disposizione quanto necessario per l'espletamento delle funzioni di controllo.

Sono fatte salve disposizioni particolari per gli impianti disciplinati da convenzione di conduzione e di uso esclusivo. Il personale tecnico e/o amministrativo, di cui al comma precedente, può predisporre periodicamente, su propria iniziativa o su espressa richiesta dei superiori, memorie sul grado di efficienza degli impianti, sugli interventi migliorativi suggeriti dalla diretta conoscenza dello stato dei medesimi, tenendo eventualmente conto delle segnalazioni dei concessionari.

Art. 20

MONITORAGGIO DEI COSTI DI GESTIONE

A supporto delle funzioni svolte al Servizio Sport per i grandi impianti e gli impianti speciali e comunque per quegli impianti che presentano gravi situazioni di sbilancio tra entrate ed uscite, su conforme deliberazione della Giunta Comunale possono essere costituiti Comitati di monitoraggio aventi la funzione di verificare l'andamento economico, le funzioni sociali e le prospettive di recupero di efficienza ed efficacia. Dei predetti Comitati fanno parte funzionari del Servizio Sport, del Patrimonio, dei LL.PP., della Ragioneria ed i rappresentanti del concessionario.

Art. 21

REGISTRI

In ogni impianto sportivo comunale dovrà essere predisposto, oltre a quanto previsto dalle norme vigenti, un registro di controlli periodici per il funzionamento delle strutture e la sicurezza delle stesse, anche per quanto concerne la presenza di pubblico. E' fatto obbligo al personale assegnato agli impianti della tenuta del registro suddetto.

TITOLO VII

ONERI E PENALITA

Art. 22

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO D'USO

Sono a carico del concessionario:

- la vigilanza sul corretto andamento delle attività sportive;
- la consegna e riconsegna degli attrezzi sportivi;
- l'esposizione dei cartelli indicatori per atleti e pubblico agli ingressi ed alle biglietterie;
- la retribuzione dell'eventuale personale addetto alle casse o con funzione di sorveglianza;
- il controllo delle cabine telefoniche durante il periodo dell'assegnazione, il controllo dei posti in tribuna e parterre delle diverse entrate, la sorveglianza dei servizi igienici e di quanto altro necessario per un corretto utilizzo dell'impianto;
- l'installazione di eventuali altoparlanti, telefoni, telefax supplementari e di tutte quelle attrezzature e dotazioni che le attività possono richiedere;
- le pulizie per la messa in ripristino dell'impianto in caso di manifestazioni.

Nell'ambito dei poteri di controllo esercitati dall'Amministrazione, il personale del Servizio Sport può segnalare eventuali inadempienze del personale incaricato dal concessionario d'uso o dal conduttore. Nel caso di reiterate segnalazioni, il Servizio Sport può chiedere la sostituzione del personale incaricato e a procedere alla revoca della concessione ove non sia provveduto.

Art. 23

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO CONDUTTORE/CONVENZIONATO

Oltre a quanto sopra ed agli oneri previsti dal Regolamento comunale per la concessione della gestione di impianti sportivi comunali, il concessionario convenzionato dovrà contrarre assicurazione presso una compagnia di Assicurazione iscritta all'albo nazionale (ANIA), contro i danni causati alle strutture per R.C. e a copertura del rischio di terzi utilizzatori o spettatori per un massimale stabilito tenendo conto del valore dell'impianto. Resta inoltre a carico del concessionario la custodia dell'impianto per tutte le fasce d'uso, l'obbligo di apertura e chiusura in conformità agli orari prestabiliti, le manutenzioni ordinarie delle aree di gioco, degli attrezzi sportivi e delle strutture connesse all'attività.

Art. 24

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO D'USO ESCLUSIVO

Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, ai concessionari d'uso esclusivo si applica la disciplina del Regolamento Comunale per la concessione della gestione degli impianti sportivi.

Art. 25

DIRITTI RADIO TELEVISIVI

Nel caso in cui le manifestazioni, così come definite dall'Art. 5 punti A e B, siano interessate da riprese televisive o radiotrasmissioni ed il Concessionario ne riscuota diritti, è dovuta all'Ente, o a chi per essa, una percentuale pari al 10% netto dell'introito. Sono fatte salve le diverse specifiche previste motivatamente dalle concessioni e/o convenzioni.

Art. 26

PENALITA' A CARICO DEL CONCESSIONARIO D'USO

Il concessionario che svolga attività continuativa che non ottemperi agli obblighi del presente regolamento in caso di inadempienze, danni lievi dovuti ad incuria o vandalismo, e/o infrazioni alla tenuta del registro di cui all'art. 21, verrà assoggettato a sospensione onerosa per un periodo da 3 a

10 giorni. Nel caso di danni gravi, inadempienze reiterate, oltre alla sospensione ed incameramento della cauzione, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- alla seconda segnalazione € 100.000 di ammenda;
- alla terza segnalazione € 500.000 di ammenda.

Qualora le ammende non dovessero essere corrisposte entro trenta giorni dalla comunicazione, verrà revocata l'assegnazione. L'Amministrazione Comunale dovrà sospendere immediatamente l'assegnazione in presenza di gravissime inadempienze o scorrettezze, quali ad esempio: atti di vandalismo, uso delle strutture non contemplato nelle convenzioni d'uso, furto di materiale. Entro un termine massimo di 10 giorni, l'Ente provvederà a trasformare la sospensione in revoca, previa verifica dei fatti contestati, relazionati formalmente dall'ufficio competente. Le norme del presente articolo si riferiscono alla assegnazione per l'uso degli impianti.

Art. 27

PENALITA' A CARICO DEI CONCESSIONARI CONDUTTORI E/O DI USO ESCLUSIVO

Nel caso di inadempienze, inosservanze o danni reiterati a quanto disposto dal presente Regolamento, si darà luogo a:

1. sospensione

Il provvedimento di sospensione sarà adottato dal Dirigente del Servizio Sport, previa lettera di contestazione raccomandata con avviso di ricevimento, comunicata 15 giorni prima della sua adozione, al fine di consentire la presentazione di giustificazioni e/o controdeduzioni. Il provvedimento di sospensione sarà successivamente notificato ed avrà efficacia dalla data di notifica. Il provvedimento di sospensione divenuto efficace non esime il concessionario conduttore dagli obblighi di custodia, apertura e chiusura e piccola manutenzione dell'impianto, ha quindi effetto sulle attività sportive del concessionario che restano sospese per il periodo previsto dalla sanzione. Le ammende pecuniarie dovute per la sospensione sono almeno di entità doppia di quelle fissate dall'articolo precedente.

2. revoca

Il provvedimento di revoca della concessione sarà adottato dal Dirigente del Servizio Sport, previa comunicazione di avvio del procedimento, da trasmettersi trenta giorni prima della sua adozione, sentita la Consulta. Il provvedimento di revoca di convenzione sarà adottato dalla Giunta Comunale, su proposta del dirigente del Servizio Sport. I provvedimenti suddetti avranno efficacia dalla data di notifica.

Il danno economico per il mancato utilizzo dell'impianto verrà notificato e trattenuto dal deposito cauzionale e fidejussioni stipulate. Il provvedimento di revoca divenuto efficace ha effetto immediato sulle attività sportive del concessionario; dalla sua efficacia il Servizio Sport dovrà provvedere alla sostituzione del personale addetto alla custodia dell'impianto entro 15 giorni, termine entro il quale il concessionario dovrà garantire l'ordinaria conduzione. In caso di inadempienza il Servizio Sport potrà ricorrere a prestazioni esterne con costo a carico del concessionario sanzionato.

TITOLO VII^A NORME COMUNI

Art. 28

MANCATO PAGAMENTO

Il mancato pagamento delle tariffe dovute, comporta la decadenza, entro i termini previsti dai precedenti articoli, della concessione e l'inizio automatico dell'iter legale per l'esazione del credito,

salvo il recupero delle cauzioni e/o fideiussioni. Alle Società morose è preclusa la possibilità di richiedere in concessione impianti sportivi di proprietà comunale sino a sanatoria del debito.

Art. 29

REGISTRO PRESENZE E DANNI

Ogni concessionario d'uso, per il periodo in cui utilizzerà l'impianto, dovrà sottoscrivere l'apposito registro previsto per l'attestazione dello stato di conservazione dell'impianto. In tale registro dovrà segnalare ogni danno arrecato alla struttura durante l'utilizzo.

In caso di danni, il concessionario successivo, dovrà prenderne visione e controfirmare quanto attestato precedentemente, salvo segnalare eventuali difformità. Sugli obblighi di tenuta del registro vigilerà il personale addetto.

Art. 30

BAR – PUBBLICITA'

Eventuali servizi di bar, ristorazione, pubblicità, esercizi commerciali ed altri, non espressamente indicati nell'atto di concessione e/o convenzione, debbono formare oggetto di apposito provvedimento della Giunta Comunale proposto di concerto dai Settori Sviluppo Economico e Sport. Detto provvedimento stabilirà, caso per caso, gli eventuali corrispettivi dovuti.

Art. 31

MANIFESTAZIONI

Tenendo conto del vigente Regolamento dei contributi, la Giunta Comunale può adottare appositi criteri per l'esame delle domande relative a manifestazioni sportive da svolgersi all'interno degli impianti comunali. Le richieste relative a tali attività saranno presentate al Servizio Sport entro il 15 dicembre di ogni anno, se prevedono l'effettuazione entro il 30 giugno dell'anno successivo; entro il 15 luglio se prevedono la effettuazione nella restante parte dell'anno. Le richieste dovranno contenere:

- le finalità e svolgimento della manifestazione sportiva;
- la durata e luogo nell'ambito comunale;
- preventivo di entrate ed uscite, comprese eventuali sponsorizzazioni, patrocini e contributi pubblici;
- richieste specifiche indirizzate all'Ente.

I criteri di cui sopra terranno conto delle manifestazioni prodotte in collaborazione con Ente.

Art. 32

DANNI A PERSONE O COSE DI TERZI

Il Comune rimane sollevato da qualsiasi responsabilità per danni, a persone o cose, che si verificano durante l'utilizzo degli impianti da parte di terzi.

Art. 33

MODIFICHE STRUTTURALI

Qualsiasi opera che comporti modifica agli impianti sportivi finalizzata alla loro omologazione da parte della federazione per adattamento a nuove attività agonistiche, sarà adottata dal competente Settore dei LL.PP. sentito il parere del Servizio Sport.

La Giunta Comunale potrà autorizzare, con proprio provvedimento il concessionario ad effettuare gli interventi direttamente con la ditta specializzata.

Art. 34
IMPIANTI SPECIALI

Gli impianti per l'esercizio di tennis ed altri impianti che presentano specificità d'uso, sono disciplinati oltre che da concessioni e/o convenzioni da apposito regolamento interno, predisposto mediante determinazione dirigenziale.

Tali regole verranno esposte all'interno di ogni singola struttura.

Art. 35
RILASCIO COPIE

Il rilascio di copia del presente Regolamento può essere richiesta, con domanda scritta, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni ed Associazioni dietro pagamento del corrispettivo dovuto dal vigente Regolamento dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi.

Art. 36
DISPOSIZIONI FINALI E DECORRENZA

Ogni diversa precedente disposizione disciplinante la materia oggetto del presente Regolamento, deve intendersi revocata.

Il presente Regolamento, con i relativi allegati andrà in vigore, dopo la esecutività della deliberazione che lo approva e della sua pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune.

COMUNE DI SCICLI

Regolamento comunale per la concessione della gestione di impianti sportivi comunali

Composto da n. 21 articoli

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Finalità della concessione
Art. 3	Scelta del concessionario
Art. 4	Procedimento per la concessione
Art. 5	Contenuto della concessione
Art. 6	Durata della concessione
Art. 7	Responsabilità del gestore – garanzie
Art. 8	Organizzazione delle attività
Art. 9	Utilizzo degli impianti sportivi
Art.10	Consumi – imposte e tasse
Art.11	Sorveglianza e custodia
Art.12	Gestione Economica
Art.13	Rendiconto della Gestione
Art.14	Attività economiche collaterali
Art.15	Tariffe
Art.16	Riconsegna del complesso sportivo
Art.17	Cessazione anticipata della concessione
Art.18	Penalità incameramento della cauzione
Art.19	Trasparenza e coinvolgimento dell’utenza
Art.20	Controversie
Art.21	Disposizioni finali

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per la concessione della gestione di centri sportivi comunali ad associazioni sportive, società operanti nel settore e/o cooperative anche di tipo "B".

Art. 2 – FINALITA' DELLA CONCESSIONE

Con le concessioni disciplinate dal presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative, consentite dai complessi sportivi;
- b) dare piena attuazione alla Legge Regionale n. 48/91 (recepimento della Legge 142/90) nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare una gestione di servizi con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative ed associazioni senza scopo di lucro (CONI - Federazioni Sportive - Istituti Religiosi - Parrocchie), operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi stessi, una gestione che può definirsi partecipata, come auspicato dallo Statuto Comunale;
- d) ottenere una conduzione economica degli impianti che miri a ridurre gli oneri a carico del Comune, come meglio esplicitato al successivo art. 5 ampliando le ore di utilizzo degli stessi da parte dell'utenza.

Art. 3 - SCELTA DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario della gestione di ogni impianto sportivo sarà scelto dal Comune di Scicli tra le Società, Associazioni sportive operanti nel territorio cittadino e con esperienza nelle discipline praticabili, ovvero tra Associazione Temporanee di Scopo, formate da soci delle stesse associazioni, o altresì da cooperative, anche di tipo "B", che ne facciano richiesta a seguito di bando pubblico da parte dell'Ente in cui saranno esplicitati gli indirizzi d'uso degli impianti.

2. La scelta verrà operata, fatto salvo l'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi, nonché di una adeguata struttura organizzativa dei richiedenti, da documentare con "curricula" formativi e professionali, sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine di seguito indicati:

- a) progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di formazione e di animazione coerente con quanto previsto dagli indirizzi del bando da parte dell'Ente;
- b) impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo formativi cittadini, realizzati in modo coordinato dall'Ente e proposte dalle associazioni ed Enti interessati, presenti nel territorio;
- c) progetto gestionale e di manutenzione ordinaria con oneri a carico del concessionario;
- d) progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa con oneri a carico dell'Ente.

3. Costituisce titolo di precedenza la proposta operativa presentata da più soggetti per la gestione coordinata sotto i profili amministrativi ed operativi di uno o più impianti.

4. Laddove non si pervenga alla concessione con le modalità prescritte ai commi precedenti, l'Ente provvederà alla scelta del Concessionario, cui affidare la gestione dell'impianto sportivo, con procedimento ad evidenza pubblica e tenendo conto dei criteri prima enunciati.

Art. 4 – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE

La concessione avverrà, previa approvazione con propria determina da parte del Capo Settore, del progetto di utilizzo e sviluppo dell'impianto, sentita la Consulta dello Sport.

Art. 5 – CONTENUTO DELLA CONCESSIONE

1. La gestione, come prescritto agli articoli seguenti, disciplina tutte le attività amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.
2. La concessione viene disposta con l'obiettivo di ottenere una gestione degli impianti che garantisca un abbattimento degli oneri a carico del Comune ed una maggiore fruibilità degli stessi. Eventuali specifici progetti di animazione sociale o di ampliamento dell'offerta sportiva o di altra natura, non previste nel progetto iniziale, su proposta del gestore devono essere approvate dall'Ente.
3. In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza alla organizzazione ed erogazione dei servizi, la attività di volontariato assicurata dal Concessionario dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
4. Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato, dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace di cui al precedente comma 2, deve procedere, a suo carico, nelle forme che riterrà opportuno e previste dalla normativa in vigore, all'assunzione del personale occorrente sollevando l'Ente da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.
5. Il costo del personale, compreso ogni eventuale onere riflesso previsto dalle vigenti norme, è a carico del Concessionario che risponde in caso dell'opera del personale, a qualsiasi titolo inquadrato, che del personale volontario.
6. Il concessionario deve comunicare all'Ente. l'organigramma delle cariche sociali nonché il nominativo di un dirigente responsabile dell'impianto se diverso dal legale rappresentante, nonché ogni variazione dei medesimi.
7. I poteri di gestione del Concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Ente, tramite i suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
8. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della concessione, fatta salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.
9. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Ente, salvo le cause di forza maggiore. In tal caso la sospensione deve essere tempestivamente comunicata.

Art. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata, stabilita in relazione al programma di manutenzione ordinaria e migliorativa che il Concessionario si impegna a realizzare non può superare i 3 anni. E' escluso ogni rinnovo tacito.
2. Oltre che per lo spirare del termine finale la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 7 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE. GARANZIE

1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo un corretto utilizzo.
3. Il concessionario solleva altresì l'Ente da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.
5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il concessionario presta idonea cauzione di valore almeno pari ad 1/20 del valore presunto annuo della gestione.

Art. 8 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. l'utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura ed arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali, salvo espresse esclusioni.
2. per lo svolgimento delle attività il Concessionario ha l'obbligo di mantenere le condizioni di agibilità, di sicurezza ed atti similari prescritti dalle norme vigenti e sempre che ciò non comporti esecuzioni di lavori, modifiche, migliorie e adattamenti che restano a carico dell'Ente.
3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela della salute ed igiene pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o le altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficacia e di efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
5. Il concessionario si impegna, altresì, a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportiva e motoria aperta alla generalità dei cittadini ed adeguate al soddisfacimento di esigenze formative educative di tempo libero, di mantenimento e/o di recupero fisico-motorio, secondo le diverse fasce di età.

Art. 9 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'accesso agli impianti è disciplinato dalla convenzione, secondo un calendario ed orario di fruizione in relazione alle diverse fasce di età, che stabilirà i giorni e le ore in cui gli impianti sportivi dovranno essere messi a disposizione per le discipline sportive promosse dalle Associazioni o Società, nonché dalle scuole, attività sociali e/o culturali, manifestazioni celebrative organizzate dall'Ente anche in collaborazione con associazioni di volontariato.
2. Il calendario e gli orari devono essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile dal pubblico.
3. I luoghi del complesso sportivo, utilizzabili senza particolari autorizzazioni del Concessionario (aree verdi, parchi, aree gioco, aree per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.

Art. 10 – CONSUMI IMPOSTE E TASSE

1. Il concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche e di cui si assume ogni onere, amministrativo e di esercizio.
2. Sono a carico del Concessionario anche le spese relative al materiale di consumo sportivo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti se ed in quanto dovuta.

Art. 11 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dall'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario
2. L'eventuale alloggio riservato al custode è da considerarsi, in ogni caso di servizio; non è soggetto alla normativa vigente in tema di abitazioni. La disponibilità deve cessare con il termine della concessione di cui alla relativa convenzione.
3. Dell'attività del custode e degli oneri connessi, risponde il concessionario.

Art. 12 - GESTIONE ECONOMICA

1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone al concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato presente nel mondo sportivo.

2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, delle quali l'Ente può prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed uscita, sul modello predisposto dall'Ente.

Art. 13 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

Ai fini informativi, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Concessionario presenta all'Ente il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale; dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al proseguimento delle finalità dell'Amministrazione. Copia della relazione deve essere inviata e illustrata alla Consulta Comunale dello sport.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli con proprio personale appositamente incaricato, anche senza preavviso alcuno.

Art. 14 - ATTIVITA'ECONOMICHE COLLATERALI

Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:

1. il diritto esclusivo di pubblicità;
2. l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
3. l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento ;
4. l'esercizio di vendita di articoli sportivi.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessari.

Art. 15 – TARIFFE

1. **Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe, quando dovute, per l'utilizzo degli impianti spettano al Concessionario.**
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate annualmente con provvedimenti dell'Ente e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza.

Art.16 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.
4. Nel caso di cessazione anticipata della concessione l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal Concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di concessione, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 17 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

2. Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'art.17;
- b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
- c) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Ente;
- d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- f) cessione della concessione.

3. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- a) per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di comprovati fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.

4. La Concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata; rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo; grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce; gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione ordinaria e migliorativa;
- c) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni - anche non consecutivi - nel corso di un esercizio finanziario.

5. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Ente almeno sei mesi prima.

Art. 18 - PENALITA' – INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

1. Le penali di cui alle convenzioni stipulate, sulla base della consistenza dei singoli impianti, previa contestazione da parte dell'Ente, si applicano per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento:
 - a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti;
 - b) per opere di manutenzione e pulizia ordinaria programmate e non effettuate il 10% del valore;
 - c) per non ammissione ingiustificata di soggetti alla utilizzazione del complesso sportivo;
 - d) in tutti in casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penali, dopo aver assegnato un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente, per via amministrativa, la cauzione, che nel termine di suddetto deve essere reintegrata dal concessionario, pena decadenza della concessione.

Art. 19 – TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi, sanciti dalla L.R. 10 del 1991 viene disposto che :

- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o suggerimenti da presentare, può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Ente, a cui gli stessi soggetti possono rivolgersi anche direttamente;
- b) L'Ente potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per i reclami o i suggerimenti.

Art. 20 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.
2. Se le divergenze dovessero permanere, prima di eventuali azioni giudiziarie, dovrà essere sentita la Consulta dello Sport che deve esprimere la propria opinione, non vincolante, entro 10 giorni.
3. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Modica.

Art. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento le parti dichiarano di rifarsi alle norme del Codice Civile in materia Contrattuale.

CONVENZIONE TIPO
per la concessione della gestione di impianto sportivo

DENOMINATO : _____

SITO IN : _____

ALLA SOC./ASSOC. _____

PERIODO: DAL _____ **AL** _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Scicli, negli Uffici Comunali di _____ del Comune di Scicli;

TRA

Il Comune di Scicli (C.F. 00080070881), rappresentato dal _____ che qui stipula in nome e per conto dell'Ente di Scicli, d'ora in avanti denominata Comune, in esecuzione della delibera di G.M. n. _____ del _____

E

La Società Sportiva _____ (C.F. _____) con sede in Scicli via _____, rappresentata dal Presidente e Legale rappresentante Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, che intervenendo in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente che i dati loro riguardanti sono veritieri e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

PREMESSO

che l'Ente, con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____, si è dato un Regolamento Comunale per la Disciplina delle concessioni della gestione degli impianti sportivi comunali;

che il Comune dispone dell'impianto sportivo denominato _____ sito in _____ e che la Società _____ ha richiesto la concessione in gestione del suddetto impianto;

che il Comune, con delibera della G.M. n. _____ in data _____, si stabiliva di concedere in gestione all'Associazione predetta il bene patrimoniale, individuato e descritto nella relazione tecnica e nella planimetria, allegati alla deliberazione come parte integrante e sostanziale, a far tempo da _____ e fino al _____.

TUTTO CIO' PREMESSO,

tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue :

IL COMUNE DI SCICLI concede alla SOCIETA'/ENTE _____, che accetta, la gestione dell'impianto sportivo _____ sito in _____ denominato _____

FINALITA' DELLA CONCESSIONE

Con la presente convenzione il Comune di Scicli tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

1. concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative, consentite dai complessi sportivi;
2. dare piena attuazione alla Legge regionale n. 48/91 nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

3. realizzare, con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative ed associazioni senza scopo di lucro (CONI - Federazioni Sportive – Istituti Religiosi - Parrocchie), operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi, una gestione di servizi sociali che può definirsi partecipata, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

4. ottenere una conduzione economica degli impianti che miri ad azzerare gli oneri a carico del Comune o con oneri ridotti all'essenziale come meglio esplicitato al successivo art. 5.

Il Concessionario dichiara di non avere finalità lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente, intenti che altresì dichiara di condividere.

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Costituisce oggetto della convenzione la gestione dell'impianto sportivo _____ sito in _____;
2. Il patrimonio comunale concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, tecnologici, arredi ed attrezzature, facenti parte del complesso sportivo e descritti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata, allegata alla presente sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale;
3. La gestione, come descritto agli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche economiche e produttive inerenti la gestione;
4. In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell' alla organizzazione ed erogazione dei servizi, l'attività di volontariato, assicurata dal concessionario deve costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione;
5. Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere, a suo carico e nelle forme ritenute, nel rispetto della normativa, più consone, alla assunzione del personale occorrente;
6. Il concessionario risponde, in ogni caso, dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario ed è tenuto a comunicare all'Ente, l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del dirigente responsabile dell'impianto se diverso dal Presidente legale rappresentante;
7. Il poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione, tramite i suoi servizi ispettivi, nei limiti previsti dalla presente convenzione di gestione;
8. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della concessione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa, nei limiti e con le modalità previsti dalla presente convenzione;
9. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Ente, salvo causa di forza maggiore e sempre previa comunicazione alla stessa Amministrazione.

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha decorrenza dalla data di stipula e durata pari ad anni _____. E' escluso ogni tacito rinnovo;
2. Oltre che per lo spirare del termine finale e per il perimento del patrimonio concesso, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempienza, recesso unilaterale secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 3 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

1. Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'art.17;
- b) accertamento dell'occultamento di eventuali avanzi economici ; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;

- c) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Ente;
- d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- f) cessione della concessione.

2. La concessione può essere revocata della concessione nei seguenti casi:

- a) per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.

3. La Concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata; rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo; grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce; gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
- c) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario.

4. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Ente almeno sei mesi prima.

Art. 4 - MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE

1. La concessione comprende tutte le operazioni di ordinaria manutenzione, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati secondo il prospetto allegato sotto B) alla presente come parte integrante e sostanziale. Il concedente si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo;
2. La concessione comprende inoltre ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività ammesse all'impianto;
3. Il concessionario, previa comunicazione all'Ente, può a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario;
4. Saranno a cura del concessionario le volture e le spese per tutte le utenze energetiche e telefoniche e di cui si assume ogni onere, amministrativo e di esercizio.

Art. 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA

1. La manutenzione straordinaria è a carico del concedente, salvo quanto previsto al comma seguente;
2. Ulteriori interventi migliorativi e/o di manutenzione straordinaria, non compresi nel precedente comma restano a carico dell'Ente, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Il concessionario può proporre di provvedere alla loro realizzazione all'Amministrazione la quale si riserva, valutata l'offerta di concedere un contributo per le spese. Nulla è dovuto al concessionario per l'eventuale interruzione dell'attività legata alla esecuzione di tali lavori;

3. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione;
4. Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purchè in presenza della segnalazione del concessionario, risponde il concedente;
5. Nel corso della validità della convenzione il concessionario, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute, può realizzare, di propria iniziativa, previa comunicazione ed assenso del concedente, ulteriori opere di manutenzione straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dall'Ente ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica e di edilizia;
6. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Art. 6 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE. GARANZIE

1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi dell'intero complesso sportivo;
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo un corretto utilizzo;
3. Il concessionario solleva altresì l'A.C. da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse;
4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative;
5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il Concessionario presta idonea cauzione di valore almeno pari ad 1/20 del valore presunto annuo della gestione;
6. Se la cauzione è versata in forma fidejussoria, deve essere riportata sulla polizza la dichiarazione del fidejussore di pagare la somma garantita o una sua parte a semplice richiesta, purchè motivata del concedente.

Art. 7 – MODALITA' DI SERVIZIO DI GESTIONE

Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire una efficiente assistenza quotidiana dell'organizzazione con :

- La sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico - spettatore, gruppi vari, scolaresche ecc...);
- Il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi, delle necessarie autorizzazioni rilasciate a cura della direzione del concessionario o da parte del concedente;
- La riscossione delle quote previste dal tariffario;
- L'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- Il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- L'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
- La fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- Il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici ecc..);
- L'assolvimento tempestivo, con specifico personale, di tutte le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria e programmata prevista (locali vari, aree di gioco, pavimentazioni sportive ecc...) ed ogni qual volta se ne presenti la necessità).

Art. 8 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura ed arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali, salvo espresse esclusioni;
2. Per lo svolgimento delle attività, salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo precedente in ragione della durata della convenzione, il Concessionario, qualora l'impianto non ne sia dotato, ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, autorizzazioni, licenze ed atti similari prescritti dalle norme vigenti e sempre che ciò non comporti esecuzioni di lavori, modifiche, migliorie e adattamenti che restano a carico dell'A.C.;
3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela della salute ed igiene pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o le altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate;
4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficacia e di efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio;
5. Il concessionario si impegna, altresì a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati a proporre attività sportiva e motoria fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative educative di tempo libero di mantenimento e/o recupero fisico-motorio.

Art. 9 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'accesso agli impianti ed il loro utilizzo è disciplinato dal “ **Regolamento Comunale d'uso del Servizio Sport** “, secondo un calendario ed orario di fruizione che sono stabiliti di comune accordo tra le parti che ne hanno fatto specifica richiesta con le modalità fissate dal predetto Regolamento. In caso che non si riesca a raggiungere l'accordo l'orario sarà fissato dal competente Servizio Sport avuto naturalmente e primariamente riguardo alle esigenze manifestate dal concessionario se utilizzatore dell'impianto. Ogni convenzione stabilirà i giorni e le ore in cui gli impianti sportivi potranno essere messi a disposizione per scuole, attività sociali e/o culturali, celebrative, organizzate dall'A.C. anche in collaborazione con associazioni di volontariato, nonché le modalità di accesso agli impianti così come previsto dal citato Regolamento;
2. Il concessionario, prima di ammettere l'ingresso di utilizzatori o pubblico agli impianti ed attrezzature sportive, deve accertare che siano state pagate le tariffe in vigore e che esistono tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, permessi relativo all'attività da svolgere;
3. Le prenotazioni del complesso sportivo sono curate e registrate dal concessionario;
4. Il calendario, gli orari e le tariffe di cui al successivo art. 16 devono essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile dal pubblico;
5. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni del Concessionario (aree verdi, parchi, aree gioco, aree per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.

Art. 10 – CONSUMI IMPOSTE E TASSE

1. Il concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche e di cui si assume ogni onere, amministrativo e di esercizio;
2. Sono a carico del Concessionario, le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 11 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dall'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario;
2. L'eventuale alloggio riservato al custode è da considerarsi, in ogni caso di servizio; non è soggetto alla normativa vigente in tema di abitazioni; la disponibilità deve cessare con il termine della concessione di cui la presente convenzione;

3. Dell'attività del custode e degli oneri connessi, risponde il concessionario.

Art. 12 - GESTIONE ECONOMICA

1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone al concessionario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato molto presente nel mondo sportivo;
2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, delle quali l'Ente può prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed uscita, sul modello predisposto dall'Ente.

Art. 13 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

Ai fini notiziali entro il mese di marzo di ogni anno, il Concessionario presenta all'Ente il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale; dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al proseguimento delle finalità dell'Amministrazione. Copia della relazione deve essere inviata alla Consulta Comunale dello sport.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

Art. 14 - ATTIVITA'ECONOMICHE COLLATERALI

Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:

1. il diritto di esclusiva di pubblicità;
2. l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
3. l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento ;
4. l'esercizio di vendita di articoli sportivi.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessari.

Art. 15 – TARIFFE

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto spettano al Concessionario che provvederà, in deroga a quanto previsto all'art.6 del **Regolamento d'uso del Servizio sport**, ma con le stesse modalità e procedure, a riscuoterle direttamente;
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate con provvedimenti dell'Ente (vedi **Regolamento d'uso del Servizio sport**) fatte proprie ed accettate dal Concessionario e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza;
3. Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal concessionario. I casi di esenzione o di riduzione, adeguatamente motivati, dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dal concedente;
4. Nel caso in cui siano ammesse, o siano decise di comune accordo tra le parti, manifestazioni di particolare risonanza ovvero siano richieste riprese radiofoniche o televisive che non rientrano nel tariffario, il compenso da richiedere deve essere concordato tra le parti. Non è esclusa una interessenza del concessionario.

Art. 16 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo;
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi;
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento;

4. Nel caso di cessazione anticipata della concessione l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal Concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la presente convenzione di concessione, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 17 - PENALITA' – INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

Per i seguenti inadempimenti o inosservanze della presente convenzione e del *Regolamento d'uso del Servizio Sport*, si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:

1. per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti € 100.000;
2. per opere di manutenzione e pulizia ordinaria programmate e non effettuate il 10% del valore dei lavori;
3. per non ammissione ingiustificata di soggetti alla utilizzazione del complesso sportivo € 100.000 per singoli casi individuali e € 300.000 per singoli casi di società.

In tutti in casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente, per via amministrativa, la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dal concessionario, pena decadenza della concessione.

Art. 18 – TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi, sanciti dalla L.R. 10 del 1991 viene disposto che :

- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o suggerimenti da presentare, può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Ente, a cui gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
- b) L'Ente potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per i reclami o i suggerimenti.

Art. 19 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione;
2. Se le divergenze dovessero permanere, prima di eventuali azioni giudiziarie, dovrà essere sentita la Consulta dello Sport che deve esprimere la propria opinione, non vincolante, entro 30 giorni;
3. Competente per qualsiasi azione o controversia giudiziaria è il Foro di Modica.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del concessionario così come a carico dello stesso sono tutti i tributi comunali non diversamente disciplinati dalla presente convenzione e dal Regolamento d'uso degli impianti sportivi.

Per quanto non previsto nella presenta convenzione le parti dichiarano di rifarsi alle norme del Codice Civile in materia Contrattuale.